



COMUNE DI GRANITI
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

*Proponente: Presidente del Consiglio Comunale
Pagano Gabriele*

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28-03-2008

COMUNE DI GRANITI (ME)
IL SEGRETARIO COMUNALE
SU CONFORME ATTESTAZIONE DELL'ADDETTO
ALL'ALBO

CERTIFICA RI
CHE IL PRESENTE ATTO È STATO PUBBLICATO
ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE
Dal 30-04-08 Al 13-05-08
L'Addetto all'Albo
Il Segretario *[firma]*

N. 0. 70



INDICE

- Art. 1. - Oggetto del regolamento
- Art. 2. - Gestione diretta della TARSU
- Art. 3. - Scadenze di pagamento
- Art. 4. - Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
- Art. 5. - Interessi
- Art. 6. - Modalità di pagamento
- Art. 7. - Riscossione coattiva
- Art. 8. - Rinvio
- Art. 9. - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la tipologia di riscossione volontaria della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nell'ambito dell'autonomia normativa sancita dagli artt. 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa in materia.

ARTICOLO 2 RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARSU

La riscossione volontaria della TARSU avviene nella seguente forma: diretta dell'Ente attraverso il proprio Tesoriere, secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso, così come previsto dall'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La riscossione diretta della TARSU segue questo *iter* procedurale:

- A) L'Ufficio Tributi predispone, entro la data del 20 gennaio, le liste di carico dei contribuenti TARSU.
- B) Nei cinque giorni successivi, il Responsabile del Servizio Economico-finanziario approva le predette liste di carico con apposita determinazione, autorizzando il funzionario responsabile del tributo ad apporre il visto di esecutività.
- C) Allo scopo del puntuale rispetto delle esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'Ufficio Tributi spedisce, a mezzo servizio postale ed almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata, gli avvisi di pagamento bonario, i quali devono contenere, oltre alle generalità del contribuente, l'indicazione dell'oggetto tassato con l'ubicazione e destinazione d'uso, la tariffa, l'eventuale riduzione e le addizionali vigenti, il numero e le scadenze delle rate. A ciascun avviso bonario devono essere allegati tanti bollettini di c.c. postale quante sono le rate di cui all'articolo successivo e un ulteriore bollettino per il pagamento totale in unica soluzione, coincidente con la data della prima rata, da utilizzare qualora il contribuente optasse per questa forma di pagamento. Sarà cura dell'Ufficio

Tributi ripetere l'integrale spedizione in caso di mancato recapito degli avvisi bonari, a causa di indirizzi incompleti, inesatti o variati.

- D) L'ufficio Tributi per la consegna degli avvisi di pagamento può avvalersi della notifica a mezzo messo notificatore, in alternativa alla spedizione a mezzo del servizio postale.
- E) L'Ufficio Tributi acquisisce i versamenti, distinti per anno di imposta, man mano che gli stessi pervengono, al fine di aggiornare costantemente le liste di carico dei contribuenti e ne trasmette le risultanze complessive all'Ufficio Ragioneria.

ARTICOLO 3 SCADENZE DI PAGAMENTO

La riscossione dalla TARSU è fissata in un'unica rata entro il 31 marzo, oppure in 04 rate bimestrali consecutive, con scadenze 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ciascun anno.

Per ragioni di natura tecnica e/o organizzativa è consentito il differimento delle scadenze di pagamento della TARSU.

ARTICOLO 4 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO

Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 3, l'Ufficio Tributi notifica un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'Ente creditore;
- b) le generalità del contribuente o la denominazione dell'impresa o altra persona giuridica;
- c) il codice fiscale o partita IVA;
- d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
- e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
- f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
- g) l'importo della sanzione del 30% sul tributo;

- h) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
- i) l'importo totale dovuto;
- j) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
- k) l'organo presso cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 5 INTERESSI

Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all'art. 4, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

ARTICOLO 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme iscritte nell'elenco viene effettuato tramite il Tesoriere Comunale.

ARTICOLO 7 RISCOSSIONE COATTIVA

Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 4 è divenuto esecutivo.

La riscossione coattiva segue le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ossia avviene mediante ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 8 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la normativa tutta vigente in materia.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.